NEWS 374/2026: Appalti, irregolarità fiscale di una mandante: non scatta automaticamente l’esclusione dell’intero RTI.

18 Novembre 2026

L’irregolarità fiscale di un’impresa appartenente a un raggruppamento temporaneo (RTI) non comporta necessariamente l’esclusione dell’intero raggruppamento dalla gara d’appalto. È quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 12 novembre 2026 (causa C-268/25).

La vicenda riguarda un RTI classificatosi primo in tre lotti di una gara, successivamente escluso a causa di violazioni fiscali definitivamente accertate a carico di una mandante. L’impresa aveva regolarizzato la propria posizione dopo la scadenza delle offerte, ma prima dell’aggiudicazione.

La Corte ha chiarito due principi fondamentali:

- Regolarizzazione fiscale: per evitare l’esclusione obbligatoria, il pagamento del debito o la conclusione di un accordo vincolante devono avvenire entro il termine di presentazione delle offerte. Una regolarizzazione successiva non elimina la causa di esclusione già maturata.
- Esclusione del RTI: l’irregolarità di una singola impresa non determina automaticamente l’esclusione dell’intero raggruppamento. La stazione appaltante deve valutare la possibilità di escludere o sostituire il componente irregolare.

La prosecuzione della gara è possibile a condizione che il RTI mantenga tutti i requisiti di partecipazione e che l’offerta originaria non subisca modifiche sostanziali.

La stazione appaltante deve inoltre verificare il comportamento della mandataria, il rispetto degli obblighi di diligenza e l’affidabilità complessiva del raggruppamento.

In conclusione, l’esclusione dell’intero RTI non può essere automatica, ma deve derivare da una valutazione concreta della situazione, tenendo conto dei requisiti richiesti, dell’integrità dell’offerta e dell’affidabilità delle imprese coinvolte.

Allegati

NEWS_374_2026
Apri
Sentenza_del_12_novembre
Apri